



ACCORDO QUADRO di COLLABORAZIONE

tra

L'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito, per brevità, Università), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Matteo Lorito domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 29.03.2021;

e

Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, "TECNE" o "Società"), con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 100.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 15783681008, numero R.E.A. RM-1613741, codice SDI: J6S0X8B, nel presente atto rappresentata dall'amministratore delegato Stefano SUSANI, ivi domiciliato per la carica, avente i poteri per il presente atto,

(

l'Università e Società di seguito, per brevità, singolarmente definite "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso che:

- Tecne Gruppo Autostrade per l'Italia S.p.A., società unipersonale, vigente in base all'ordinamento italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito anche "ASPI"). Quest'ultima è società concessionaria di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio con oltre 3.000



km di rete gestita in Italia e leader nella progettazione e manutenzione dell'infrastruttura autostradale, è da sempre impegnata nella valorizzazione e nell'arricchimento del know-how aziendale, con programmi formativi mirati alla crescita professionale delle risorse, all'innovazione dei processi e al raggiungimento degli obiettivi di business;

- ASPI è particolarmente interessata alla formazione di figure professionali con competenze trasversali nuove e a contenuto multidisciplinare, utili per operare nel settore delle infrastrutture impattato da significativi trend innovativi, anche nell'ottica della creazione di bacini di medio-lungo periodo utili a soddisfare eventuali esigenze di personale, in linea con i propri progetti di sviluppo;
- nell'ambito delle attività precedentemente descritte, la Società persegue costanti obiettivi di miglioramento delle proprie competenze e delle proprie soluzioni, sostenendo tali obiettivi anche attraverso, ad esempio, i propri laboratori e centri di ricerca, investimenti in ricerca e innovazione, partecipazione a programmi di ricerca, innovazione e sviluppo a livello regionale, nazionale e comunitario una politica di selezione, formazione e aggiornamento del proprio personale costantemente orientata alla elevata qualificazione delle risorse umane;
- nell'ambito delle attività della Società, stanno assumendo crescente importanza le tematiche dell'innovazione, della ricerca, del talent attraction e della formazione continua
- la Società per il conseguimento dei già menzionati obiettivi, ritiene di fondamentale importanza instaurare rapporti di collaborazione con enti e strutture di riconosciuta competenza ed eccellenza nell'ambito delle tematiche che attengono al settore della gestione delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità integrata;



- l'Università, attraverso i suoi Dipartimenti, i suoi Centri e la sua rete di laboratori, rappresenta un patrimonio di attrezzature e competenze rilevanti nei settori che attengono a: sicurezza, resilienza e robustezza delle infrastrutture; sperimentazioni quasi-statiche, pseudo-dinamiche e dinamiche su materiali e sistemi strutturali, elementi e strutture in scala reale; valutazioni multi-hazard e multi-risk; soluzioni digitali e tecnologie 4.0 nella progettazione, realizzazione, esercizio e monitoraggio delle infrastrutture tramite approcci life-cycle-based;
- in tale contesto, l'Università propone un'offerta formativa di elevata e riconosciuta qualità, articolata su più livelli, inclusi quelli dei *master*, del modello innovativo della *Academy* e del dottorato, in continuo aggiornamento rispetto alle sfide provenienti dal mondo della innovazione tecnologica, della transizione digitale e delle sfide ambientali, sociali ed economiche;
- l'Università propone altresì una capacità di primissimo livello di trasferimento tecnologico nei settori della progettazione di nuove infrastrutture, nella valutazione della sicurezza e nel potenziamento di infrastrutture esistenti, nel monitoraggio delle infrastrutture, nell'uso e nello sviluppo di tecnologie digitali e 4.0 per la sicurezza dell'ambiente costruito, testimoniata dalle numerose collaborazioni ed iniziative già intraprese e dai numerosi contatti e coinvolgimenti anche con le pubbliche amministrazioni e dalla promozione, partecipazione e autorizzazione alla costituzione di *Spin-off*;
- l'Università ritiene di fondamentale importanza il collegamento con il mondo economico e produttivo, ai fini della condivisione dei processi di innovazione tecnologica e dell'aggiornamento dei percorsi di formazione, nonché della collaborazione per la crescita delle opportunità economiche e sociali del Paese e dei suoi territori;



- l'Università, in base al proprio Statuto, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissati da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell'interesse prevalente di soggetti privati;
- la Società e l'Università hanno avviato una serie di contatti finalizzati ad esplorare la possibilità di dar vita a forme di collaborazione;
- pertanto, una cooperazione tra la Società e l'Università potrebbe risultare particolarmente produttiva per il raggiungimento delle finalità perseguite da entrambi i soggetti;

tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, per brevità, l'“Accordo”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Finalità del presente Accordo è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività della Società possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento agli specifici settori di competenza delle parti.

2. Le aree e le tematiche che potrebbero formare oggetto di concreta collaborazione ad oggi identificate dalle Parti (e che potranno essere congiuntamente ampliate dalle medesime) riguardano principalmente:

- sistemi di trasporto e mobilità integrata;
- ispezione, verifica e manutenzione delle opere infrastrutturali;
- progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali;



- digitalizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere;
- intelligenza artificiale applicata alla mobilità.

3. Tecne prevede di affidare all'Università di Napoli Federico II attività durante il presente Accordo Quadro per un ammontare, stimato non vincolante pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila euro) su base annuale. La forma di tale contribuzione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, borse di studio, accordi di ricerca, etc.) verrà determinata di volta in volta nei singoli accordi o contratti attuativi.

Art. 2 – Possibili forme di collaborazione

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere e sviluppare collaborazioni aventi ad oggetto:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica
- finanziamento di borse di studio;
- gestione di tirocini formativi;
- attività formative su specifiche esigenze (es: Academy).

2. Nell'attuazione delle suindicate eventuali iniziative, le Parti potranno decidere di comune accordo di coinvolgere anche ulteriori soggetti, che a tal fine sottoscriveranno le relative convenzioni operative.

Art. 3 – Responsabili della convenzione

1. L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Andrea Prota.

2. La Società indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione l'Amministratore Delegato, Ing. Stefano Susani.



Art. 4 – Diffusione interna dell'accordo

1. La Società e l'Università si impegnano a dare massima diffusione dell'Accordo, al proprio interno, con particolare riferimento ai centri ed alle strutture in cui le Parti si articolano.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e alla sua scadenza potrà essere prorogato e/o rinnovato dalle Parti previo accordo scritto firmato da rappresentanti di entrambe le Parti a ciò autorizzati.

2. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte tramite PEC e il recesso avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di trasmissione della relativa comunicazione.

3. In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività dedotte nelle convenzioni operative di cui al successivo articolo 6 che siano già state sottoscritte prima della data di (i) invio della comunicazione di recesso, salvo che le Parti non stabiliscano diversamente per iscritto, ovvero (ii) cessazione per altra causa dell'Accordo.

4. Al termine dell'Accordo l'Università e la Società redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 6 – Modalità di attuazione

1. Le Parti convengono che qualsiasi obbligazione in merito alla concreta attuazione delle possibili iniziative e/o collaborazioni di cui all'Accordo, sarà valida e vincolante per le Parti solo se contenuta in apposite convenzioni operative sottoscritte tra le Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e



regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti e della normativa vigente, volte a disciplinare i termini e le condizioni per tali iniziative e/o collaborazioni (di seguito, “Convenzione Operativa”).

2. La Convenzione Operativa potrà riguardare i settori tecnico-scientifici sopra indicati, quelli che saranno individuati dai Responsabili della convenzione, ovvero essere autonomamente proposti dalle strutture specificamente interessate.

3. Detta Convenzione disciplinerà le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare e tra l'altro:

- l'oggetto e gli obiettivi della Convenzione Operativa;
- i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
- la tempistica di realizzazione delle attività;
- gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- la disciplina relativa alla proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati scientifici, la disciplina relativa ai limiti dell'utilizzo del logo;
- la disciplina relativa alla riservatezza, nonché al trattamento dei dati personali;
- l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi che dovranno a tal fine sottoscrivere la medesima convenzione operativa;
- quanto altro ritenuto necessario dalle Parti.

Art. 7 – Oneri

1. L'Accordo non comporta oneri a carico delle Parti, salvo quelli che eventualmente saranno concordati nelle singole Convenzioni Operative da stipulare in base alla normativa vigente e agli ordinamenti interni delle Parti, in relazione alla



tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 Copertura assicurativa

1. L'Università garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, nonché i propri studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Società per lo svolgimento di tirocini, dottorati, esercitazioni o tesi e ogni altra attività specificamente prevista dagli accordi attuativi per la collaborazione scientifica e didattica.

2. La Società garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori che a qualsiasi titolo risultino impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

3. Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa /o eccettuata e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra parte per ogni danno o pregiudizio che quest'ultima abbia a subire in connessione e/o dipendenza con eventuali violazioni poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 9. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



1. Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di rischi, infortuni, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato, ivi compresi gli studenti, coinvolto nello svolgimento delle attività in Convenzione.
2. La Società e l'Università si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività in convenzione, prima del loro inizio.
3. I rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione coopereranno per lo svolgimento di una specifica valutazione, in conformità all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, dei rischi relativi alle attività svolte. Il documento di valutazione dei rischi elaborato dovrà essere allegato alle Convenzioni operative che saranno stipulate a valle del presente Accordo quadro o comunque sottoscritto prima dell'avvio dell'attività in collaborazione. Gli obblighi connessi alle attività formative ed addestrative, all'eventuale sorveglianza sanitaria, la fornitura di DPI ai lavoratori e gli ulteriori obblighi derivanti dalla citata valutazione dei rischi saranno ripartiti tra i Datori di Lavoro secondo lo schema di "Verbale di Cooperazione e Coordinamento" riportato in allegato (ALL. 1), che sarà compilato all'atto della stipula di ciascuna convenzione operativa o comunque sottoscritto all'avvio delle attività in collaborazione.
4. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica dalle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ed essere garantiti da apposita copertura assicurativa per rischio incendio, furto e responsabilità civile verso terzi.



5. Al personale di entrambi i contraenti saranno forniti i DPI necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.

6. Il personale di ciascuna Parte si atterrà alle disposizioni di emergenza (antincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico della struttura ospitante in quanto proprietario dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

7. Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

Art. 10 – Proprietà intellettuale dei risultati e loro sfruttamento

1. Il regime dei risultati e la disciplina dei diritti di proprietà applicabile verranno definiti nell'ambito delle convenzioni operative di cui al precedente art. 6 nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dalle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione.

2. Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati, ove non diversamente concordato dalle Parti nella specifica convenzione operativa di cui al precedente articolo 7, è quello della comproprietà in pari quota.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad



assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi scaturenti dal presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

4. La collaborazione disciplinata nel presente Accordo non conferisce ad una Parte alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, logo o altro segno a distintivo dell'altra Parte, senza previo consenso scritto della Parte titolare, fermo restando che tale uso potrà essere consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo o delle convenzioni operative, nell'ambito della comunicazione istituzionale.

5. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esplicitate nelle convenzioni operative, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività scaturenti dal presente Accordo.

Art. 11 – Legge regolatrice e controversie

1. L'Accordo è regolato dalla legge italiana.

2. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di mancata composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Accordo, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Napoli

Art. 12 - Modifiche



1. L'Accordo non può essere modificato se non previo accordo scritto delle Parti.

Art. 13 - Completezza e validità dell'Accordo

1. L' Accordo costituisce l'unico accordo fra le Parti in merito a quanto ne forma oggetto e supera ed annulla ogni precedente intesa, verbale o scritta, in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto.
2. L'Accordo è stato oggetto di negoziazione e di accordo tra le Parti; in relazione a ciò, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Art. 14 - Cessione dell'Accordo

1. Nessuna Parte può cedere l'Accordo a una terza parte

Art. 15 – Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in duplice originale. Le spese di bollo sono a carico della Società ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione e relativo bollo saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16 – Trattamento dati personali (ex Regolamento UE 2016/679)

1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo le Parti ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy) e ss.mm.ii del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 nonché del Regolamento UE n. 679/2016.
2. A tal fine le parti si impegnano ad inserire all'interno di ciascuna convenzione operativa un articolo nel quale sarà disciplinato il trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo accordo, con l'indicazione dei ruoli



di Titolare, eventuale Contitolare e/o Responsabile del trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 art 4. n. 7) e 8).

Art. 17 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione dell'Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata dell'Accordo a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre;
- b) non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- c) impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e) restituire, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la



conservazione.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c) le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dalle altre o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.



4. Gli obblighi di riservatezza saranno efficaci per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione del presente Accordo per qualsivoglia ragione intervenuta.

Art. 18 – Codice etico e modello organizzativo (ex D.Lgs. n.231/2001 e L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013)

1. Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii , con i correlati Codici di comportamento. Tali documenti, per quanto attiene l'Università, sono pubblicati sul sito istituzionale www.unina.it mentre, per quanto attiene la Società, sono stati approvati con delibera del CdA in data 19.02.2021 e saranno a breve pubblicati sul sito internet <https://www.autostrade.it/en/tecne>.

2. Ove all'Accordo Quadro segua la negoziazione di convenzioni operative, le parti si impegnano sin d'ora, reciprocamente e nel massimo spirito collaborativo, a dare idonee e congrue disposizioni al proprio personale in ragione dell'oggetto e dello specifico contenuto delle convenzioni operative, affinché venga garantito il rispetto dei Modelli e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità e a vigilare sul rispetto delle stesse.

3. Le parti si obbligano inoltre a darsi tempestiva reciproca informazione delle modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando che l'Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del proprio PTPCT con cadenza almeno annuale.

Art. 19 - Responsabilità nei confronti di terzi

1. Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni Operative, ciascuna Parte rimane estranea ai rapporti che l'altra possa stabilire con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità nei



confronti degli stessi.

Art. 20 – Clausola di non esclusività

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.

Art. 21 – Clausole di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Università degli Studi di Napoli
Federico II
Il Rettore
prof. Matteo Lorito

Tecne Gruppo Autostrade per
l'Italia
L'Amministratore Delegato
dott. Stefano Susani